

**L.R. 13/99 - NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO  
ACCORDO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
PER L'ANNO 2015**

L'anno . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . in Bologna, nella sede della Giunta regionale, tra gli enti sottoindicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata dal Dirigente regionale . . . . . , come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 994/2015;

e

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA rappresentata da . . . . . ;

Premesso che:

la Regione, ai sensi della L.R. 13/99, art. 7, favorisce la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, in particolare, come stabilito al 3° comma, tramite la stipula di Accordi con gli Enti Locali;

il Programma regionale in materia di spettacolo adottato ai sensi dell'art.5 della L.R. 5 luglio 1999, n.13 con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 70 del 17.01.2012 e prorogato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/2014 definisce:

a) gli **obiettivi** che la Regione intende perseguire, espressamente indicati al punto 2. – lettere A-B-C - sia sul piano dei contenuti che su quello delle modalità di attuazione degli interventi, ed in particolare la qualificazione e diversificazione del sistema dello spettacolo e l'innovazione nella programmazione con particolare attenzione alla contemporaneità. Per quanto riguarda le relazioni istituzionali tra i soggetti interessati, una valorizzazione delle realtà locali in una logica di sistema e di equilibrio a livello territoriale e regionale, il consolidamento del principio della collaborazione fra i soggetti e l'integrazione delle attività in un'ottica di qualificazione e razionalizzazione dell'offerta, e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

b) le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere, indicate al punto 3. del Programma regionale, sia in termini più generali e con riferimento ai diversi ambiti di intervento, sia in rapporto ai settori specifici di attività (attività teatrali, musica, danza, multidisciplinari);

c) gli strumenti di negoziazione tra i soggetti, ai fini dell'attuazione degli interventi, ed in particolare la sottoscrizione di Accordi tra la Regione e le Province, previsti al punto 5; gli Accordi sono finalizzati a sostenere e valorizzare congiuntamente, anche attraverso una partecipazione concordata sul piano finanziario, di attenzione alle vocazioni e peculiarità locali e attraverso una partecipazione concordata sul piano finanziario, le attività di spettacolo che si svolgono nei diversi territori e l'attività bandistica, con particolare riferimento alla formazione musicale di base, tesa a promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata;

d) i criteri per la valutazione delle attività finanziate tramite gli Accordi, riferiti alla "valorizzazione delle risorse culturali, all'efficacia della produzione culturale e all'accesso del pubblico", così come indicato al paragrafo 5.3;

la deliberazione della Giunta Regionale n.371 del 15/04/2015 "Avviso per la presentazione dei progetti di attività nel settore dello spettacolo dal vivo e dei progetti di residenze artistiche per l'anno 2015, ai sensi della L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" e dell'art. 45 del Decreto del MiBACT del 1 luglio 2014" stabilisce termini, modalità e procedure per la definizione degli Accordi; stabilisce inoltre specifiche procedure per l'erogazione dei contributi a sostegno delle attività corsuali svolte dai complessi bandistici, in attuazione delle azioni prioritarie descritte al paragrafo 3.1 lett. B del Programma regionale;

nella definizione del presente Accordo si assumono gli obiettivi individuati dal Programma regionale, da attuarsi attraverso la realizzazione delle azioni prioritarie e tenendo conto dei criteri ivi indicati;

in particolare la Provincia di Reggio Emilia, con riferimento ai contenuti del Programma regionale, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare una economia locale della cultura in grado di creare relazioni tra i soggetti operanti in questo settore;
- favorire il dialogo e la partecipazione dei soggetti economici privati alla definizione delle attività e più in generale delle politiche culturali del territorio, e lo sviluppo di relazioni nazionali e internazionali nel corso delle diverse programmazioni/attività. Per favorire questo obiettivo si valuta che i finanziamenti pubblici abbiano lo scopo di sostenere lo sviluppo delle attività/produzioni culturali tendenzialmente per il periodo sufficiente perché queste attività trovino una compatibilità economica nel rapporto con il territorio (inteso come istituzioni e cittadini/pubblico) in particolare per ciò che riguarda le attività prettamente spettacolari e gli eventi;
- individuare politiche innovative che favoriscano l'affermazione di soggetti nuovi e nuove prassi di lavoro basate sulla cooperazione e l'integrazione dei diversi soggetti/mondi della cultura, garantendo nel contempo il sostegno alle attività "storiche", nell'ottica di una offerta articolata e di qualità;
- garantire la continuità delle attività formative di base sviluppate dai complessi bandistici del territorio;
- nella Provincia di Reggio Emilia sono stati presentati:
  - a) n. 9 progetti per attività di spettacolo dal vivo;
  - b) n.15 progetti per attività corsuali bandistiche;

tutti i progetti indicati alle precedenti lett. a) e b) risultano conformi a quanto stabilito nel citato Avviso per la presentazione dei progetti di attività da realizzarsi nel 2015;

la Provincia di Reggio Emilia ha valutato prioritari, e quindi da sostenere finanziariamente, i 9 progetti compresi nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo n. 994/2015;

dando atto che il citato Allegato A contiene l'elenco dei soggetti attuatori, le attività da realizzarsi nell'anno 2015 con i relativi costi, nonché l'entità del contributo regionale.

la Regione concorda con tale valutazione;

Tutto ciò premesso e considerato

tra la Regione Emilia-Romagna

e

la Provincia di Reggio-Emilia

si stipula il seguente Accordo:

#### ART. 1

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, di seguito indicati come Regione e Provincia, sottoscrivono il presente Accordo per l'anno 2015 per coordinare il proprio intervento nel settore dello spettacolo in ambito provinciale.

#### ART. 2

Per la realizzazione degli obiettivi specifici indicati in premessa la Regione e la Provincia si impegnano a concorrere alla realizzazione delle attività proposte dai soggetti indicati nell'Allegato A della sopracitata delibera di Giunta regionale n.994/2015, assegnando ai soggetti attuatori i contributi a fianco di ciascuno indicati.

#### ART. 3

La Regione assegna alla Provincia per l'anno 2015 la quota complessiva di **Euro 309.595,00** , di cui **Euro 288.000,00** per attività di spettacolo dal vivo, che devono essere realizzate entro l'esercizio 2015, da erogarsi ai beneficiari indicati nel citato Allegato A come destinatari dell'intervento regionale, ed **Euro 21.595,00** per attività corsuali bandistiche.

La Regione si impegna a liquidare alla Provincia la quota complessiva entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.

#### ART. 4

La Provincia si impegna a comunicare tempestivamente ai singoli soggetti attuatori gli esiti dell'istruttoria, i contenuti dell'Accordo, le modalità e i tempi di erogazione delle quote finanziarie assegnate.

La Provincia si impegna inoltre a liquidare:

l'80% del contributo regionale entro 30 gg. dal ricevimento dei fondi dalla Regione;

il residuo 20% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività svolte, descritto al successivo art. 5, inviato da ogni soggetto attuatore alla Provincia ed in copia alla Regione entro il 31 marzo 2016;

i contributi ai complessi bandistici per le attività corsuali bandistiche in un'unica soluzione, a seguito dell'acquisizione da parte della Provincia stessa della scheda di termine corso presentata dai Comuni interessati. La Provincia può erogare il contributo sia al Comune sia direttamente al singolo complesso bandistico.

#### ART. 5

Entro il 31 marzo 2016 i soggetti attuatori sono tenuti a presentare alla Provincia ed in copia alla Regione il consuntivo di attività, corredato dalla documentazione specificata al paragrafo B.4 dell'Avviso.

Per quanto riguarda l'attività corsuale bandistica, i Comuni devono inviare alla Provincia la scheda di termine corso, prevista nel paragrafo C.4 dell'Avviso, nella quale attestare l'avvenuta conclusione dei corsi, condizione necessaria per l'erogazione del contributo.

#### ART. 6

Le variazioni sostanziali dei programmi di attività, rispetto ai progetti presentati, devono essere comunicate alla Provincia ed alla Regione (per le attività corsuali bandistiche solo alla Provincia), che valuteranno nuovamente il progetto ed eventualmente ridetermineranno l'entità del contributo.

#### ART. 7

La Provincia provvede alla revoca o alla riduzione dei finanziamenti assegnati nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative previste nell'Accordo.

La Provincia provvede alla riduzione del contributo nel caso in cui, a consuntivo, il contributo della Regione risulti:

superiore al 60% del costo complessivo consuntivato: in tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del 60%, ad eccezione dei progetti che ricadono su aree particolarmente sfavorite dal punto di vista dell'offerta di spettacolo;

superiore al deficit originato dalla differenza tra costi e ricavi: in tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del deficit stesso.

La riduzione del contributo si applica inoltre quando il costo consuntivo dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 15% rispetto al costo preventivato. Essa comporta la riduzione del contributo, come definito sulla base dei costi preventivati, di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del quindici per cento.

Il contributo concesso è soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate, di cui al successivo art.9, risulti che le stesse non corrispondano al vero.

Per quanto riguarda le attività corsuali bandistiche, la Provincia ridetermina l'ammontare del contributo assegnato per ogni singolo complesso, nel caso di una riduzione di attività riportata nella scheda di fine corso e nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate come previsto al successivo art.9, l'attività non risulti conforme alle dichiarazioni contenute nella scheda di attività annuale.

L'entità del contributo viene ridefinita in base al numero reale di ore di lezione e di allievi.

Le quote regionali non erogate o recuperate vengono interamente restituite alla Regione.

#### ART. 8

La Provincia invia alla Regione un rendiconto artistico e finanziario sull'attuazione dell'Accordo entro il 30 maggio 2016.

#### ART. 9

La Regione e la Provincia potranno procedere a verifiche amministrativo-contabili sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti, accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m..

Per quanto concerne le attività bandistiche, la Provincia con proprie modalità, potrà attivare forme di verifica sulle iniziative corsuali.

#### ART. 10

I soggetti attuatori si impegnano a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio di cui all'art. 8 della LR 13/99.

Il trattamento di questi dati ha le seguenti finalità: monitoraggio, elaborazioni statistiche ed indagini sull'andamento del settore.

Tali dati potranno essere trattati anche da parte della Regione per finalità di Osservatorio dello Spettacolo. In tal caso, sarà cura della Regione informare il Responsabile di questo trattamento dei dati.

I soggetti attuatori sono inoltre vincolati ad evidenziare, nei modi più opportuni, che i progetti finanziati sono stati realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

#### ART. 11

La Regione e la Provincia potranno procedere ad un eventuale aggiornamento dell'Accordo che verrà concordato tra le parti, anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando immutata la scadenza dell'Accordo stesso.

Per la Regione:

Il Dirigente competente

---

Per la Provincia di Reggio Emilia:

Il Dirigente competente

---